

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

REP. 04/2025
del 15/01/2025

Regione Puglia e Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio per la costituzione dell'*Osservatorio per la ricostruzione* presso la Struttura Territoriale di FOGGIA finalizzato al controllo sull'attuazione dei piani di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia.

PREMESSO CHE

- le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell'oggetto del presente Accordo, come meglio verrà esplicitato nel seguito;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in data 31 ottobre 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31/10/2002 nel territorio della provincia di Campobasso e con successivo DPCM dell'8 novembre 2002 è stato dichiarato nel territorio della Provincia di Foggia lo stato d'emergenza, sino al 30/6/2003, termine successivamente prorogato fino al 30/04/2012;
- con decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, i presidenti delle Regioni interessate, a far tempo dall'entrata in vigore della legge, sono stati individuati quali Commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per provvedere agli interventi correlati al rientro nell'ordinario, nonché agli ulteriori adempimenti previsti;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 29 novembre 2002, n. 3253 ha disciplinato e definito l'ambito e le modalità dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi anche nei territori della provincia di Foggia;
- la successiva OPCM 28 maggio 2003, n. 3289 ha disposto, tra l'altro, che il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato - promuove la predisposizione di appositi piani concernenti la fase della ricostruzione dei Comuni interessati dagli eventi di cui al DPCM dell'8 novembre 2002, nonché determina ogni altra iniziativa finalizzata all'attuazione e al completamento degli interventi per la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le attività necessarie per un rapido rientro nell'ordinario allo scopo di consentire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti dalle calamità del 31.10.2002;
- a tali fini, il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato - ha emanato le Direttive Commissariali n. 1 del 28.08.2003, n. 2 del 07.10.2003, n. 3 del 15.12.2003, n. 4 del 26.02.2004, n. 5 del 27.01.2005, n. 6 del 15.06.2005, n. 7 del 06.04.2006 e n. 8 del 06.07.2007;
- la Direttiva n. 1 del 28/08/2003 del Commissario delegato ha fornito i primi elementi diretti a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per favorire la riparazione e ricostruzione nei Comuni della provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31/10/2002; in particolare:

- gli artt. art. 5, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 e art. 19 definiscono le attività di pianificazione, attuazione e gestione, da attuare a cura dei Comuni, ai fini dell'utilizzo dei contributi messi a disposizione da parte del Commissario delegato;
- l'articolo 6 definisce le attività di pianificazione, da attuare a cura del Commissario delegato, e nello specifico:
 - a) il comma 5 prevede la definizione, da parte del Commissario delegato del primo piano per la concessione del contributo massimo erogabile ad ogni Comune, nonché del piano complessivo di priorità per le opere pubbliche;
 - b) Il comma 6 dispone che il Commissario invia i piani, di cui al precedente comma 5, alla Regione Puglia per la definitiva approvazione";
- con decreto del Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato del 30 settembre 2004, n. 133, è stato adottato il "Primo piano di ricostruzione del patrimonio di edilizia privata", nonché il primo "Piano complessivo delle opere pubbliche" (allegato unico al decreto n. 133/2004);
- con deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2004, n. 1607, si è "preso atto" del piano di cui al succitato decreto 133/04 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Direttiva n. 1 del 28/08/2003 del Commissario Delegato per gli eventi sismici del 31/10/2002;
- con i successivi decreti approvati dal Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato, decreto n. 404, in data 19/12/2005 (c.d. "II piano di ricostruzione"), decreto n. 722, in data 26/10/2007 (c.d. "III piano di ricostruzione"), decreto n. 918 in data 29/10/2007 (c.d. "IV piano di ricostruzione"), decreto n. 1072 in data 30/09/2009 (c.d. "V piano di ricostruzione"), decreto n. 1418 in data 04/04/2011 (c.d. " *rimodulazione del I stralcio del quinto piano di ricostruzione del patrimonio edilizio privato*"), decreto n. 1591 in data 23.12.2011 (c.d. "VI piano di ricostruzione"), decreto n. 1637 in data 24/04/2012 (c.d. "VII piano di ricostruzione"), sulla base delle risorse disponibili, sono stati assegnati ai Comuni i fondi, di importo complessivo pari ad euro 68.520.000,00, finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione sul patrimonio edilizio privato, recependo integralmente i piani che i medesimi Comuni hanno adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 286/2002;
- con deliberazione di Giunta regionale 1 febbraio 2006, n. 51, deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2007, n. 1978, deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 2266, deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2009, n. 1902, deliberazione di Giunta regionale 03 maggio 2011, n. 798, deliberazione di Giunta regionale 19 gennaio 2012, n. 5, deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2012, n. 1090 con le quali, come previsto all'articolo 6, comma 6, della Direttiva n. 1 del 28/08/2003 del Commissario delegato per gli eventi sismici del 31/10/2002, la Giunta regionale ha preso atto dei citati decreti di approvazione dei piani di ricostruzione;
- con l'OPCM 22 marzo 2012, n. 4009 con cui è stata sancita la chiusura della gestione Commissariale; la prosecuzione dell'opera di ricostruzione, avviata dal Commissario delegato, è stata quindi trasferita al Presidente della Regione che ha confermato, con legge regionale 25 settembre 2012, n. 27, la titolarità degli Enti locali nel completamento dell'attuazione di Piani di ricostruzione dell'edilizia privata, disponendo la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute per il completamento dei piani di ricostruzione a partire dal 1 maggio 2012, giorno successivo alla chiusura della gestione commissariale;

- con la Legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 "Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia" sono state dettate le disposizioni per la prosecuzione, da parte degli enti locali interessati, delle attività di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia;
- con deliberazione di Giunta Regionale 18 giugno 2014, n. 1177 è stata approvata la riprogrammazione dei fondi assegnati con delibera CIPE n. 87/2012 e D.G.R. n. 523/2013 per come successivamente disposto dalle D.G.R. n. 2248/2013 e D.G.R. 652 dell' 8/4/2014 per gli "Interventi necessari a fronteggiare i danni degli eventi sismici nel territorio della provincia di Foggia in data 31/10/2002" pari ad € 8.936.039,25;
- con deliberazione di Giunta Regionale del 04 agosto 2021, n. 1327 e successiva deliberazione di Giunta Regionale del 20 giugno 2022, n. 881 sono state riprogrammate economie pari ad euro 1.513.727,30 su un accertamento di complessivi euro 3.310.995,80 a valere sui sette piani di ricostruzione innanzi richiamati;

RICHIAMATO CHE

- Con Deliberazione del 18 ottobre 2023, n. 1399 la Giunta regionale fissava mesi sei dalla data di pubblicazione sul BURP della citata deliberazione:
 1. quale termine perentorio per la trasmissione del provvedimento di concessione definitivo del contributo per ogni singolo avente diritto finanziato:
 - a) con i fondi commissariali di cui ai sette piani di ricostruzione;
 - b) con lo strumento di programmazione Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Lavori Pubblici" – ex Fondi FSC 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012;
 2. quale termine perentorio per la trasmissione del provvedimento di concessione provvisorio del contributo per ogni singolo avente diritto finanziato:
 - a) con le economie di cui ai fondi commissariali di cui ai sette piani di ricostruzione (Allegato A Tabella 3)
 - b) con lo strumento di programmazione Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Lavori Pubblici" – ex Fondi FSC 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012;
 3. quale termine perentorio per la trasmissione dell'atto di acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (O.G.V.) dell'intervento di Edilizia Pubblica previsto con le economie di cui ai fondi commissariali di cui ai sette piani di ricostruzione;

dando atto che il mancato rispetto dei termini perentori innanzi stabiliti, avrebbe determinato il conseguente riconoscimento delle risorse non impiegate dal beneficiario, quali economie derivanti dall'attuazione dei piani di ricostruzione, da riprogrammare, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 3 della L.R. n.27/2012, sulla base dei piani di riparto che saranno approvati con successivo provvedimento, giusta art. 5 della richiamata L.R. n.27/2012;

- Con successiva Deliberazione del 03 ottobre 2024, n. 1353 la Giunta Regionale, accertato che entro i termini concessi esclusivamente sei Amministrazioni comunali avevano in qualche modo comunicato lo stato di avanzamento degli interventi finanziati, ha sospeso i termini fissati per il recupero e/o la revoca delle risorse assegnate, al fine di istituire l'"Osservatorio sulla ricostruzione" presso la Struttura Territoriale di Foggia, il quale dovrà provvedere alla verifica dello stato dell'arte sull'attuazione dei programmi in tutte le Amministrazioni comunali interessate, verificando e documentando lo stato di avanzamento degli interventi;

- Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale, per la definizione degli obiettivi di cui innanzi, ha fornito indirizzo di avvalersi della cooperazione con l'Agenda regionale ASSET dotata del *know-how* necessario per la gestione operativa delle attività di ricognizione sull'attuazione dei programmi di ricostruzione, autorizzando la spesa nei limiti delle risorse messe a disposizione pari a euro 300.000,00 per ciascuno degli E.F. 2024 - 2025;

CONSIDERATO CHE

- il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- con L.R. n. 41 del 2 novembre 2017 la Regione Puglia ha istituito l'Agenda Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della citata L.R. n.41/2017, ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso articolo assegna all'Agenda svariati compiti, fra i quali supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale, assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale, supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale;
- con Deliberazione del 7 dicembre 2020, n. 1974 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0" che, ai sensi dell'art. 23 lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, è stato adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22;
- con DPGR 10 agosto 2021, n. 263 recante: "*Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*" sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
- con D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del DPGR n.22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento" e la DGR 15/04/2024 n. 477 sono state aggiornate le funzioni della Sezione opere pubbliche e infrastrutture;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle*

ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti dall'art. 7, comma 4, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 che dispone: "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

RICHIAMATO, altresì, CHE

- con nota n. 5605 del 09/12/2024 ASSET ha comunicato la propria disponibilità ad operare per dare attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 1353/2024 e fornire supporto alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia per le attività di **controllo sull'attuazione dei piani di "ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia"**, con un costo complessivo stimato in euro 300.000,00;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dall'art. 7, comma 4, del D.Leg.vo 31/03/2023, n. 36 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.

TUTTO QUANTO PREMESSO, RICHIAMATO E CONSIDERATO

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dall' ing. Giovanni Scannicchio, in qualità di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via Gentile 52- Edificio Polifunzionale,

E

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito "ASSET"), con sede in Bari alla via G. Gentile 52 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ASSET; nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione)

La Regione Puglia e ASSET concordano di cooperare per la costituzione dell'*Osservatorio per la ricostruzione* presso la Struttura Territoriale di FOGGIA finalizzato al controllo sull'attuazione dei piani di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) la Regione Puglia

- supervisiona il processo di ricognizione sull'attuazione delle risorse concesse alle Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A, parte integrante del presente Accordo;
- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
- favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con i soggetti interessati;
- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
- mette a disposizione i propri uffici presso la Sede Territoriale di Foggia per ogni eventuale necessità di coordinamento e programmazione delle attività di monitoraggio e controllo da effettuarsi presso le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A;

b) ASSET

- assicura l'avanzamento del processo di ricognizione e controllo circa l'attuazione delle operazioni ricomprese nei piani di **"ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della provincia di Foggia"**, per ogni singola operazione elencata nell'Allegato A, da effettuarsi presso le Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo;
- mette a disposizione il proprio *expertise*, assicurando fino a 5 (cinque) figure tecniche e amministrative, sia con personale interno, anche a tempo determinato, che eventualmente avvalendosi di collaboratori e consulenti da ricercare attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, che possano fornire supporto per l'avanzamento del processo di ricognizione e controllo circa l'attuazione delle operazioni ricomprese nei piani di **"ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell'area della provincia di Foggia"**, nonché per attività tecniche e amministrative complementari;
- predisporre report bimestrali con i quali documenta lo stato di avanzamento delle operazioni attuate dai Comuni nei confronti degli aventi diritto.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, prorogabili secondo le esigenze delle attività di Accordo.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

(Responsabili delle attività)

Per l'attuazione del presente Accordo i Responsabili designati dalle parti per la gestione delle rispettive attività sono:

- per la Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, ing. Giuseppe Muraglia, titolare della E.Q. - Gestione programmi di interventi a valere su fondi statali.
- per l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), l’ing. Giuseppe Garofalo, titolare della E.Q. Trasporti e Progetti Europei.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese che saranno sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 e nei tempi stabiliti all’art. 4, la Regione trasferirà all’ Agenzia risorse finanziarie stimate pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà in rate semestrali anticipate secondo il cronoprogramma della spesa impegnata da parte della Regione Puglia, fatto salva l’ultima rata che, a titolo di saldo, sarà riconosciuta previa presentazione da parte di ASSET di relazione conclusiva sull’attività svolta e rendicontazione analitica delle spese sostenute.
3. La prima anticipazione sarà riconosciuta alla sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione.
4. Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 risultano attività di collaborazione fra pubbliche amministrazioni e il trasferimento di risorse riguarda il solo ristoro per le spese da sostenere e non ha alcun contenuto di carattere commerciale ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (art. 4 del DPR n. 633/1972).
5. Per la finalizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 2, i servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturate direttamente all’Agenzia. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese, riguardanti le prestazioni in oggetto, devono consentire la tracciabilità delle operazioni.
6. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell’ASSET su programmi e progetti della Regione Puglia, non è richiesta l’emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico, strumentale alle esigenze ed agli obiettivi regionali.

Art. 8

(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a sollevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità, ove dimostrate.

Art. 9

(Recesso)

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra Parte, previa comunicazione scritta da inviare con preavviso di giorni 30 (trenta).

Art. 10
(Riservatezza e trattamento dati)

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, astenendosi da ogni azione che possa nuocere ai risultati. Ove, nel corso dell'espletamento delle attività previste per l'esecuzione del presente Accordo, si renda necessario il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a trattare i dati eventualmente acquisiti e/o utilizzati secondo le modalità e le finalità strettamente necessarie alla realizzazione dell'Accordo stesso, nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", conformandosi ai principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli interessati.

Art. 11
(Tracciabilità)

L'attuazione del presente Accordo di Cooperazione è soggetta all'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 12
(Controversie)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 13
(Imposta di bollo)

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano di osservare la normativa in materia di imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642; la stessa viene quantificata secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa, è assolta virtualmente ed è posta a carico dell'Ente erogatore.

Art. 14
(Norme finali)

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005 e del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Per l'Agenzia ASSET
Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro



RAFFAELE
SANNICANDRO
07.01.2025
14:28:25
GMT+02:00

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Ing. Giovanni Scannicchio



GIOVANNI
SCANNICCHIO
09.01.2025 16:01:46
GMT+02:00

